

“LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI”

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (SI/NO/PARZIALMENTE)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: 1) Assilea 2) Tombari Corsi D'Angelo e Associati – Studio legale 3) <i>AnalisiBanka</i>		
Trasformazione della domanda di Concordato in Accordo di ristrutturazione di esposizioni in sofferenza	E' stato osservato (Tombari Corsi D'Angelo e Associati) che la previsione secondo cui, in caso la domanda di Concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della L.F., le esposizioni continuano a essere classificate tra le sofferenze qualora risultino già precedentemente segnalate in tale categoria appare troppo rigida. E' stato quindi proposto di prevedere maggiore flessibilità, consentendo all'intermediario la classificazione tra le esposizioni ristrutturate nel caso in cui per effetto dell'Accordo siano stati eliminati i presupposti per l'allocazione a sofferenza.	NO	Le correnti regole di classificazione per qualità del credito prevedono che “le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze” (cfr. Circolare n. 272, Avvertenze generali, pag. B.8).

<p>Concordato in continuità con cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore</p>	<p>E' stato chiesto (Tombari Corsi D'Angelo e Associati) di chiarire la portata di gruppo economico e precisare se la previsione secondo cui, in caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, è preclusa la riclassificazione delle esposizioni nell'ambito delle attività in bonis rappresenti una presunzione che comunque può essere superata laddove vi siano elementi tali da far ritenere che fra la precedente impresa e la nuova vi sia comunque discontinuità nel controllo e/o nella gestione (laddove ad esempio vi sia l'ingresso di nuovi soci con poteri significativi, l'adozione di nuovi managers, ecc.).</p> <p>E' stato chiesto (Assilea) di confermare che, nei casi in cui il Concordato con continuità aziendale si realizzi con cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore senza che vi sia manifestazione di perdite per il creditore, la classificazione da adottare sia quella a incaglio (o sofferenza), seguendo gli stessi criteri previsti nella fattispecie del Concordato in bianco.</p>	<p>PARZIALMENTE</p> <p>SI</p>	<p>Nel documento finale è stato precisato che ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.</p> <p>Per ciò che concerne la possibilità di riclassificare le esposizioni nell'ambito delle attività in bonis, viene confermata l'impostazione proposta nel documento di consultazione in quanto ritenuta maggiormente idonea a rappresentare – anche a fini di informativa pubblica - la qualità creditizia nelle fattispecie in esame. Rilevano a tal fine anche aspetti di parità di trattamento rispetto alle fattispecie di Concordato in continuità che non prevedono la cessione o il conferimento a terzi.</p> <p>E' stato precisato che nella fattispecie in esame, le esposizioni vanno classificate tra quelle ristrutturate, incagliate o in sofferenza secondo le regole ordinarie segnaletiche e di bilancio.</p>
<p>Monitoraggio e valutazione delle esposizioni oggetto di Concordato</p>	<p>In considerazione della crescente estensione del fenomeno e degli aspetti di varietà nei diversi contesti economici e geografici, è stata rilevata (AnalisiBanka) l'esigenza che le banche, anche per effetto di un apposito obbligo informativo, prestino la necessaria attenzione agli aspetti di monitoraggio e valutazione di tali esposizioni.</p>	<p>SI</p>	<p>In aggiunta all'esigenza – già richiamata nella nota - che le valutazioni di bilancio riflettano la tipicità delle esposizioni in esame e le concrete possibilità di buon esito del Concordato, è stato inserito un ulteriore richiamo alla necessità che in bilancio sia fornita un'informativa adeguata alle dimensioni e all'evoluzione di tali esposizioni.</p>